

Ebook gratuito

COME COSTITUIRE un'Associazione Sportiva Dilettantistica



A cura di:
Rita Martin

FISCO [7]

Come costituire un'Associazione Sportiva Dilettantistica

Sommario

Breve introduzione	3
I primi adempimenti	3
Redazione e registrazione di Statuto e Atto costitutivo	3
Forma.....	3
Contenuto.....	3
Registrazione	4
Richiesta di attribuzione del codice fiscale e partita IVA	4
Iscrizione al registro telematico del CONI	4
Scelta del regime contabile	4
Regime ordinario	5
Regime semplificato	5
Regime forfetario art.145 TUIR	6
Regime forfetario Legge 398/91.....	6
Eventuale iscrizione REA.....	8
Soggetti obbligati e attività soggette all'iscrizione.....	8
Modalità e termini d'iscrizione e di versamento.....	8
Il modello EAS.....	8
La gestione.....	8
L'iscrizione del socio	8
Convocazione assemblea.....	9
Obblighi contabili.....	9
Per sola attività istituzionale	9
Per attività istituzionale e commerciale	9
Libri e registri contabili	9
La tenuta della contabilità	9
Bilancio e rendiconto gestionale	10
Altri aspetti	10
La sponsorizzazione	10
I corrispettivi da spettacoli sportivi	11
La gestione del bar	11
I compensi relativi ai rapporti di lavoro.....	11
Compensi per attività sportiva	12
Lavori a progetto	12
Prestazioni occasionali.....	12
Le agevolazioni per chi sostiene le ASD.....	13
Le erogazioni liberali.....	13
La detrazione IRPEF per l'attività sportiva dilettantistica	13

Breve introduzione

Tra gli enti non profit, grande rilievo assume l'associazione (o la società) sportiva dilettantistica, grazie anche ai provvedimenti fiscali adottati con il fine di sostenere tali sodalizi nello svolgimento della loro attività.

La costituzione di una associazione sportiva dilettantistica, per quanto semplice, è pur sempre intricata dall'iter di pratiche burocratiche e di adempimenti che qui di seguito si cerca di riassumere nella maniera più semplice, seguendo l'adempimento della costituzione, della scelta del regime contabile più appropriato con i conseguenti obblighi, senza tralasciare alcuni aspetti di particolare interesse e fornendo in allegato alcuni documenti in fac-simile.

I primi adempimenti

Redazione e registrazione di Statuto e Atto costitutivo

Il primo adempimento da attuare per poter costituire un'associazione, sia essa sportiva dilettantistica o meno, è quello di riunire la pluralità dei soggetti che ne intendono far parte.

Successivamente, tali soggetti si riuniscono per l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto. Tali documenti sono di fondamentale importanza, in quanto, ai fini della costituzione dell'A.S.D., devono contenere specifiche indicazioni per l'ottenimento delle particolari agevolazioni fiscali loro riconosciute.

Forma

La forma può essere orale (con preclusione delle agevolazioni previste) ovvero scritta, sotto forma di scrittura privata registrata o autenticata, o di scrittura pubblica. È determinante per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali e non solo:

Forma	Tacita/verbale	Scrittura privata Autenticata/registrata	Atto pubblico
Agevolazioni fiscali/contabili	No	Sì	Sì
Iscrizione in particolari registri	No	Sì	Sì
Riconoscimento personalità giuridica	No	No	Sì
Autonomia patrimoniale	No	No	Sì
Respons. amministr. limitata	No	No	Sì

Contenuto

Ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali, è necessario inserire particolari clausole, oltre alle disposizioni obbligatorie espresse dal Codice civile, così specificate:

1. Art.90 Legge 289/2002, per l'ottenimento delle specifiche agevolazioni previste a favore delle A.S.D.

2. Art.148 TUIR e art.4 DPR 633/72 per l'ottenimento delle agevolazioni previste per gli enti di tipo associativo.
3. Art.10 D.Lgs. 460/97, per l'ottenimento delle agevolazioni previste per le Onlus.

Devono inoltre essere specificate: la sede legale, la denominazione, l'oggetto sociale, il rappresentante legale, l'assenza dello scopo di lucro, il divieto di distribuzione degli utili, l'uguaglianza dei diritti degli associati, l'obbligo di rendiconto economico e finanziario, le modalità di scioglimento e di devoluzione del patrimonio.

Registrazione

Statuto e atto costitutivo devono essere poi registrati all'Ufficio di Registro. Ecco come:

1. richiedere l'attribuzione del codice fiscale;
2. preparare due copie di statuto e atto costitutivo;
3. compilare il modello 69 per la richiesta di registrazione;
4. versare con F23 l'imposta fissa di Euro 200,00 con codice tributo 109T;
5. preparare le marche da bollo necessarie (una marca da Euro 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe);
6. presentare il tutto all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Nel caso in cui i documenti siano redatti in forma pubblica, l'adempimento della registrazione è a carico del notaio. Allegati: fac-simile di [statuto](#) e [atto costitutivo](#) per associazione sportiva dilettantistica.

Richiesta di attribuzione del codice fiscale e partita IVA

Se l'associazione sportiva esercita esclusivamente attività istituzionale, cosa assai rara, è necessaria la richiesta del solo codice fiscale, tramite la presentazione del modello AA5/6 all'Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale è elemento necessario, *in primis* per la registrazione della ASD, *in secundis* per la gestione di tutta la sua attività amministrativa (richiesta di apertura del c/c, stipula di contratti, richiesta di contributi, ecc.).

Se invece l'ASD intende intraprendere anche attività commerciale (ad esempio emettere fatture per pubblicità o sponsor) deve richiedere all'Agenzia, contestualmente al codice fiscale, l'attribuzione della partita IVA a mezzo del modello AA7/10.

Il modello AA5/6 deve essere presentato direttamente all'Agenzia in duplice copia, ovvero inviato a mezzo raccomandata.

Il modello AA7/10, oltre alle due modalità sopra indicate, prevede anche l'invio telematico da parte del professionista abilitato Entratel.

I modelli sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sia per AA5/6, sia per AA7/10.

Iscrizione al registro telematico del CONI

Il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI è fondamentale per l'usufruità da parte dell'associazione dei vantaggi di carattere fiscale, di cui alla Legge 289/2002 art.90.

L'iscrizione avviene previa affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza (FNS) ovvero alla DSA o EPS; tali enti rilasciano un numero di matricola, indispensabile per l'iscrizione al CONI e che permette quindi l'indicazione dell'associazione nell'apposito Registro, ivi istituito e pubblicato sul sito <http://registrosocietasportive.coni.it/>.

Normalmente sono gli stessi enti che rilasciano la matricola a trasmettere al CONI i dati per l'iscrizione e successivamente a curarne gli aggiornamenti.

Una volta ottenuto il riconoscimento sportivo è possibile stampare il proprio certificato d'iscrizione.

Scelta del regime contabile

L'adozione del regime contabile avviene anche per le associazioni sportive per comportamento concludente, con successivo corretto adempimento degli obblighi previsti. Tuttavia, è necessario valutare

per tempo qual è il regime più consono all'attività da intraprendere - commerciale, non commerciale - in modo da predisporre per tempo il necessario.

Regime ordinario

L'applicazione del regime ordinario è esercitata tramite comportamento concludente o mediante la comunicazione dell'opzione in Unico (quadro VO); l'opzione dura un anno, fino a revoca.

Il regime ordinario è obbligatorio per le ASD con un totale di proventi commerciali superiori a Euro 400.000,00 (prestazioni di servizi) ovvero a Euro 700.000,00 (altre attività).

Libri e registri obbligatori:

CONTABILITÀ ORDINARIA	
Registri obbligatori	Eventuale alternativa
Libro giornale	
Libro degli inventari	
Libro mastro	
Registro dei beni ammortizzabili	Libro inventari, ovvero Libro giornale con contestuale invio dei dati all'A.F. se richiesti
Scritture ausiliarie di magazzino	
Libro prima nota, ovvero Libro cassa, ovvero Registro merci presso terzi e di terzi	
Libri sociali obbligatori (se società di capitali o società cooperativa)	
Registro delle fatture emesse	Registro unico, ovvero Libro giornale con contestuale invio dei dati all'A.F. se richiesti
Registro dei corrispettivi	
Registro degli acquisti	
Libri previsti dalla normativa lavoro	

Il reddito imponibile è determinato secondo la seguente formula:

utile/perdita di esercizio + costi indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti

L'IVA è liquidata trimestralmente o mensilmente, con opzione in VO della dichiarazione, vincolante per un anno e valida fino a revoca.

Regime semplificato

L'applicazione del regime semplificato costituisce il regime naturale per le ASD con un totale di proventi commerciali fino a Euro 400.000,00 (prestazioni di servizi) ovvero a Euro 700.000,00 (altre attività).

Libri e registri obbligatori:

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	
Registri obbligatori	Eventuale alternativa
Registro dei beni ammortizzabili	Registro acquisti, ovvero Invio dei dati all'A.F. se richiesti
Registro delle fatture emesse	Registro unico
Registro degli acquisti	
Libri previsti dalla normativa lavoro	

Il reddito imponibile è determinato secondo la seguente formula:

utile/perdita di esercizio + costi indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti

L'IVA è liquidata trimestralmente o mensilmente, con opzione in VO della dichiarazione, vincolante per un anno e valida fino a revoca.

Regime forfetario art.145 TUIR

L'art.145 del TUIR prevede, per le associazioni ammesse alla contabilità semplificata, la possibilità di avvalersi di un regime speciale ai soli fini della determinazione del reddito; tale semplificazione non è invece prevista ai fini IVA.

L'opzione va esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, dura minimo tre anni e fino a revoca.

Obblighi:

- annotazione mensile distinta per aliquota delle operazioni fatturate entro il 15 del mese successivo, nel registro IVA o nel prospetto riepilogativo;
- annotazione entro il termine previsto per la liquidazione trimestrale dell'IVA degli acquisti/importazioni, indicando nel registro l'importo dell'IVA detraibile;
- conservazione della documentazione relativa ai costi da dedurre in sede di dichiarazione reddituale.

Il reddito imponibile è determinato tenendo presente i seguenti coefficienti di redditività.

Prestazione di servizi: fino a Euro 15.493,71 coefficiente 15%, fino a Euro 309.493,72 coefficiente 25%.

Altre attività: fino a Euro 25.822,84 coefficiente 10%, fino a Euro 516.456,90 coefficiente 15%.

Pertanto il reddito d'impresa è uguale a:

(totale ricavi x coeff. redditività) + plus art.86 + sopr. art.88 + dividendi e interessi art.89 + proventi immobiliari art.90

Regime forfetario Legge 398/91

Per il godimento del sopra citato regime agevolato, nel periodo d'imposta precedente le ASD devono aver conseguito un volume di affari relativo alle attività commerciali non superiore a Euro 250.000,00 e, ovviamente, devono essere enti senza scopo di lucro.

L'esercizio dell'opzione al regime agevolato avviene per comportamento concludente e mediante la successiva compilazione del quadro VO della dichiarazione.

Prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende usufruire del regime agevolato, l'opzione deve essere comunicata al concessionario SIAE in cui ha sede l'ASD. Vedere [fac-simile del modello di comunicazione](#).

Con l'esercizio dell'opzione scatta l'esonero dalla tenuta del libro giornale, dei registri IVA, delle scritture di magazzino e del libro dei beni ammortizzabili.

Obblighi:

- emissione delle fatture di sponsorizzazione, di pubblicità, delle cessioni dei diritti radio/TV;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto ed emesse;
- annotazione dei corrispettivi e di ogni altro provento entro il giorno 15 del mese successivo all'incasso, nel modello DM 11.2.1997;
- annotazione dei proventi non commerciali e delle operazioni Intra;
- versamento dell'IVA forfetaria trimestralmente, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, senza l'applicazione degli interessi trimestrali dell'1%;
- certificazione dei corrispettivi relativi agli spettacoli;
- redazione del rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- presentazione della dichiarazione dei redditi (no IVA) ed eventuale Intra 12 e 13;
- effettuare ogni operazione di movimentazione di denaro di importo superiore a Euro 516,46 a mezzo di strumenti tracciabili, pena la revoca dell'opzione. Il comma 713 della Legge di stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per enti e associazioni, portando a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo di operazioni fatte in modo tracciabile (bonifico, assegno, pos, ecc.).

ATTENZIONE – L'inosservanza di questa disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni della sopracitata legge 16 dicembre 1991, n. 398 ma anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro) e di una amministrativa pecuniaria (dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 58 D.Lgs. 231/2007 della disciplina antiriciclaggio).

Determinazione dell'IVA da versare:

Base imponibile x aliquota IVA = IVA vendite

IVA vendite x detrazione forfetaria = IVA da versare

Detrazione forfetaria



Sponsor/pubblicità
Diritti radio TV
Altri proventi

IVA vendite x **50%**
IVA vendite x **33,33%**
IVA vendite x **50%**

Determinazione del reddito imponibile ai fini IRES:

(Proventi commerciali x 3%) + plusvalenze patrimoniali

Determinazione del reddito imponibile ai fini IRAP:

**(Proventi commerciali x 3%) + plusvalenze patrimoniali
+ retribuzioni corrisposte ai dipendenti
+ compensi co.co.co./co.co.pro
+ compensi di lavoro autonomo occasionale
+ interessi passivi**

Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES i proventi commerciali relativi ad attività connesse a quelle istituzionali e ai fini IRES e IRAP le raccolte di fondi, a condizione che le attività siano massimo due all'anno e di importo massimo di Euro 51.645,69.

È online il nuovo catalogo
dei convegni gratuiti Unoformat!

“Novità fiscali dopo il periodo estivo”

Dal 17 settembre al 9 ottobre in 30 città

“Il contratto individuale di lavoro subordinato e autonomo”

Dal 20 ottobre al 5 novembre in 15 città

CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO!

CLICCA QUI

Eventuale iscrizione REA

Soggetti obbligati e attività soggette all'iscrizione

Se l'associazione sportiva esercita attività economica secondaria rispetto a quella istituzionale deve iscriversi al R.E.A., Repertorio delle Attività Economiche, presso il Registro delle Imprese della CCAA

Modalità e termini d'iscrizione e di versamento

L'iscrizione avviene entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica attraverso la presentazione cartacea (o tramite una pratica di ComUnica) attraverso la presentazione del [modello R](#) e dell'[intercalare P](#) per fornire i dati del Legale rappresentante

Annualmente, la prima volta all'atto dell'iscrizione, deve essere versato il diritto annuale con modello F24 – sezione IMU e altri tributi locali – utilizzando il codice tributo 3850.

Il modello EAS

Per poter usufruire dei regimi agevolati, è necessario inoltre che gli enti associativi trasmettano all'Agenzia delle Entrate il modello EAS, nel quale è dichiarato il possesso dei requisiti necessari per l'applicazione della normativa fiscale agevolata.

Soggetti obbligati alla compilazione totale del modello:

1. enti associativi senza personalità giuridica che svolgono esclusivamente attività istituzionale ricevendo quote associative dai propri soci;
2. enti associativi senza personalità giuridica che svolgono attività commerciale.

Tuttavia, le ASD iscritte al CONI possono compilare la versione semplificata del modello; se non svolgono attività commerciale, sono esonerate dalla compilazione.

In caso di variazione dei dati identificativi dell'Ente o del suo legale rappresentante non è necessario l'invio di un nuovo modello EAS (Risoluzione n. 125/2010).

Il modello deve essere presentato telematicamente, direttamente dall'ente associativo attraverso Fisconline o Entratel; valgono le stesse regole relative alla trasmissione del modello 770.

L'art. 2, c. 2, del D.L. n. 16/2012 consente agli enti che non hanno "assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti", di regolarizzare la propria posizione mediante il versamento dell'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art.11, c. 1, del D.Lgs. n. 471/1997 – Euro 258,00 – con modello F24 con codice tributo 8114.

La gestione

Una volta portata a termine la fase costitutiva, l'ASD può entrare nel vivo della propria attività istituzionale, sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista civilistico.

Gli adempimenti civilistici riguardano l'attività del socio e dell'assemblea dei soci, oltre che degli organi sociali e il rinnovo delle cariche.

L'iscrizione del socio

La quota associativa è una quota, annuale, fissata dal Consiglio direttivo e versata dai soci per contribuire al sostenimento dell'ente. In fase costitutiva può essere fissata già nell'atto costitutivo.

Poiché l'associazione è una struttura aperta, tutti i soggetti che ne condividono lo scopo sociale possono entrare a far parte, richiedendo per iscritto la propria ammissione e attendendo l'approvazione da parte del Consiglio.

Con la richiesta, il futuro socio si impegna al versamento della quota annua, dichiara di aver preso visione di statuto e atto costitutivo e fornisce il consenso al trattamento dei propri dati ai fini della privacy.

I soci vengono suddivisi nelle seguenti fattispecie:

- soci fondatori, sono coloro che hanno costituito l'associazione;
- soci ordinari, sono coloro che vi partecipano mediante il versamento della quota associativa;
- soci sostenitori, sono coloro che versano la quota annuale e in più sostengono finanziariamente l'ente;
- soci benemeriti (od onorari), sono coloro che compiono particolari azioni a favore dell'associazione; sono nominati dal Consiglio direttivo.

Convocazione assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci appartenenti all'ente; essa, per le ASD, si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto.

L'assemblea deve essere convocata per iscritto e al termine della stessa deve esserne redatto verbale.

[Fac- simile di convocazione](#)

[Fac- simile di verbale](#)

L'assemblea elegge il proprio Consiglio direttivo (organo esecutivo dell'associazione) che a sua volta elegge il proprio Presidente, che diviene il Legale rappresentate dell'ente.

Obblighi contabili

Per sola attività istituzionale

Se l'associazione sportiva dilettantistica svolge esclusivamente attività istituzionale non esiste alcun obbligo di tenuta di libri contabili; è sufficiente la tenuta di un registro di prima nota, non vidimato, in cui vanno elencate le entrate e le uscite. Le operazioni devono essere annotate in ordine cronologico e senza correzioni. Alternativamente può essere usata una contabilità a "partita doppia" con piano dei conti.

Per attività istituzionale e commerciale

Nel caso l'associazione svolga attività mista (commerciale e istituzionale) è obbligata a:

- tenere due contabilità separate, una per ogni attività;
- redigere e approvare annualmente di rendiconto economico e finanziario;
- adottare le scritture contabili necessarie per l'attività commerciale;
- redigere un rendiconto separato per ogni attività svolta, nel caso l'associazione abbia effettuato raccolte fondi.

Libri e registri contabili

Sono quindi obbligatori:

- il libro giornale;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- il registro di magazzino;
- i registri IVA necessari;
- il libro unico del lavoro, in caso vi siano dipendenti;
- la redazione del bilancio.

È possibile l'opzione per la contabilità semplificata.

La tenuta della contabilità

È obbligatoria la tenuta di due contabilità separate: una per l'attività istituzionale e una per quella commerciale:

- predisponendo due sistemi contabili distinti per le due attività;

- predisponendo un sistema contabile unico con un piano dei conti suddiviso, anche per i sottoconti, in attività commerciale, istituzionale e promiscua (orientamento Amministrazione finanziaria – Risoluzione n. 86/2002).

I costi dell'attività promiscua vengono poi dedotti secondo la percentuale che risulta dalla seguente formula: $\text{ricavi commerciali} / (\text{ricavi commerciali} + \text{ricavi istituzionali})$.

La stessa percentuale viene poi applicata all'IVA dei costi promiscui per determinarne la quota detraibile.

Bilancio e rendiconto gestionale

Il bilancio dell'ASD, annuale, deve rispondere ai criteri dettati dal Principio contabile n.1 e cioè esposizione chiara, veridicità, correttezza, trasparenza e coerenza.

Il bilancio dell'Associazione (rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto secondo il criterio di competenza, e costituito da:

- stato patrimoniale;
- rendiconto della gestione;
- nota integrativa (relazione del consiglio direttivo) e di movimentazione dei fondi;
- relazione sulla gestione (relazione del consiglio direttivo);
- relazione dell'organo di controllo (relazione del Collegio dei revisori dei conti).

[Fac-simile di rendiconto annuale](#)

[Fac-simile di rendiconto semplificato](#)

[Fac-simile di rendiconto raccolta fondi](#)

Altri aspetti

La sponsorizzazione


Con la sponsorizzazione l'azienda sponsor associa il proprio marchio a quello della associazione stessa, nell'ambito dell'attività sportiva, mirando così ad aumentare la propria visibilità e i propri guadagni.

Lo sponsor quindi versa all'ASD una somma in danaro o in beni e l'ASD si impegna ad utilizzarne il marchio.

Per il contratto di sponsorizzazione è consigliata la forma scritta ([vedere fac-simile](#)).

Trattandosi di attività commerciale, l'associazione deve emettere fattura nei confronti dell'azienda sponsor, sulla quale dovrà versare l'IVA al 90% dell'importo indicato nella fattura stessa; se il contratto è solo pubblicitario, l'IVA da corrispondere è pari al 50%.

Per lo sponsor, la spesa è interamente deducibile fino al limite massimo di Euro 200.000,00, sia essa di pubblicità o di sponsorizzazione, entrambe redatte con contratto scritto.



I corrispettivi da spettacoli sportivi

Trattasi della certificazione di incassi relativi alle manifestazioni sportive dilettantistiche che possono utilizzare, in luogo di titoli d'accesso (quindi no misuratori fiscali/biglietterie automatizzate), dei titoli di ingresso o abbonamenti con contrassegno SIAE; sempre che l'attività sia rivolta ai soci e l'associazione goda del regime di cui alla Legge 398/91. Se l'attività è rivolta al pubblico o è svolta da associazioni non in regime agevolato di cui sopra, è sempre obbligatoria l'emissione del titolo d'accesso. Pertanto:

titoli di ingresso	Se abbonamenti
Numerazione progressiva	Numerazione progressiva
Contrassegno SIAE	Contrassegno SIAE
Numero di serie	Validità
Categoria di posto	Categoria di posto
Corrispettivo	Corrispettivo
Corrispettivo eventuale prevendita	Corrispettivo eventuale prevendita
Dicitura gratuito, se tale	Dicitura gratuito, se tale
Dicitura ridotto, se tale	Dicitura ridotto, se tale
	Elementi identificativi ASD
	Numero delle manifestazioni cui è possibile accedere

Gli importi degli incassi devono essere registrati negli appositi registri IVA.

Tutte le movimentazioni vanno annotate in appositi modelli, contrassegnati dalla SIAE prima dell'utilizzo:

- Modello SD1 – per i titoli d'ingresso;
- Modello SD2 – per gli abbonamenti;
- Modello SD3 – per le rimanenze non utilizzate entro l'anno sociale.

Una copia del modello va conservata a cura dell'ASD mentre una copia deve essere consegnata alla SIAE.

La gestione del bar

In merito alla gestione del bar interno la questione è controversa: deve distinguersi, infatti, tra la gestione commerciale e quella istituzionale.

L'art.4 del DPR 633/72 al comma 5 lett. d) stabilisce che la gestione di mense e la somministrazione di pasti è sempre considerata attività commerciale, tranne (comma 6) per le associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero dell'Interno, senza tuttavia specificare che sia considerata commerciale l'attività di somministrazione di bevande.

Anche la Corte di Cassazione si è espressa più volte in merito, confermando la natura commerciale dell'attività. Pertanto i proventi saranno sempre assoggettati a IRES e a IVA.

I compensi relativi ai rapporti di lavoro

Possono esistere, all'interno dell'ASD, due tipologie di lavoro:

- il lavoro gratuito, c.s. di volontariato. Nel caso specifico, l'associazione deve stipulare apposita polizza assicurativa contro eventuali probabili incidenti e l'attività dovrà essere regolamentata e deliberata dal consiglio direttivo ([fac-simile di richiesta](#));
- il lavoro retribuito. Questa tipologia può riguardare le prestazioni degli sportivi, i contratti a progetto (amministrativi) e le prestazioni occasionali.

Compensi per attività sportiva

All'interno dell'ASD sono considerati sportivi:

1. atleti dilettanti;
2. allenatori;
3. giudici di gara;
4. istruttori accompagnatori;
5. massaggiatori;
6. commissari.

Tali soggetti sono remunerati dalle ASD sotto forma di [indennità km](#), [rimborsi spese](#), [compensi e premi](#). I redditi percepiti appartengono alla categoria dei redditi diversi (art.67 del TUIR c. 1 lett. m)), purché siano corrisposti a sportivi dilettanti per manifestazioni dilettantistiche.

A livello contributivo tali compensi:

- non sono assoggettati alla gestione separata INPS (Circolare INPS 32/2001);
- non sono assoggettati all'iscrizione antinfortunistica INAIL (Nota INAIL del 2 maggio 2001);
- non sono assoggettati a contribuzione ENPALS (Circolari ENPALS 13/2006 e 18/2009), pur con tutte le dovute considerazioni in materia.

Le predette disposizioni valgono anche per le collaborazioni amministrative di carattere gestionale (es. la gestione della segreteria), di natura non professionale e rese sempre nei confronti delle ASD. Per tale tipologia di attività è necessaria la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego.

Tutte le tipologie di compensi sopra elencati non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente fino all'importo di Euro 7.500,00 per periodo d'imposta. Da Euro 7.500,01 e fino a Euro 20.658,28 sono assoggettati a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%, mentre la parte eccedente sconta una ritenuta a titolo di acconto del 20%.

Lavori a progetto

Sono i c.d. rapporti di collaborazioni coordinata continuativa, equiparati ai redditi di lavoro dipendente, senza vincolo di subordinazione e riconducibili all'esecuzione di uno o più progetti specifici. Tali rapporti, a carattere prevalentemente personale, devono avere autonomia gestionale; in mancanza di tali requisiti sono ricondotti al lavoro dipendente a tempo indeterminato.

[Il contratto](#) deve essere stipulato in forma scritta, contenente la durata della prestazione, il contenuto del progetto, il corrispettivo, le modalità di coordinamento e le misure adottate per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

In caso di gravidanza, malattia o infortunio il rapporto rimane valido.

In caso di gravidanza, è prorogato per altri 180 giorni, salvo indicazioni contrattuali più favorevoli; in caso di malattia/infortunio il contratto si estingue comunque alla scadenza e il committente può recedervi se la sospensione si estende per un periodo superiore a 1/6, ovvero a 30 giorni.

Al lavoratore vanno rilasciati i cedolini paga mensili e il CUD annuale; la retribuzione è assoggettata a contribuzione INPS Gestione separata e INAIL.

Prestazioni occasionali

Sono considerate prestazioni occasionali le prestazioni che hanno una durata non superiore a 30 giorni (o 240 ore se trattasi di assistenza alla persona) nell'anno solare e per uno stesso committente, con un compenso complessivo non superiore a Euro 5.000,00 nel corso dell'anno solare.

[Prestazioni occasionali accessorie](#): sono quelle che vengono retribuite con i c.d. voucher. Possono essere retribuiti in questo modo, a titolo esplicativo, pensionati in regime obbligatorio, studenti in vacanza, disoccupati, cassaintegrati. I buoni sono di Euro 10,00 cadauno; l'importo comprende il 13% a titolo di INPS, il 7% a titolo di INAIL e il 5% per il concessionario. La retribuzione netta corrisponde pertanto a Euro 7,50.

I voucher si acquistano online nel sito dell'INPS, ovvero dai rivenditori autorizzati.

Il reddito ottenuto da tali retribuzioni è esente da imposte.

Le agevolazioni per chi sostiene le ASD

Le erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti delle associazioni o società sportive dilettantistiche da persone fisiche o da società o enti danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% sull'importo massimo di Euro 1.500,00 annuo, che è possibile far valere nella dichiarazione reddituale 730 o Unico.

La Legge n.342 del 21 novembre 2000, articolo 37, vincola la detraibilità fiscale delle somme versate a titolo di erogazione alla specifica modalità di versamento. A tal fine l'importo deve essere erogato tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario/postale, carta di credito, assegno, ecc.). Possono essere detratte anche le erogazioni liberali indicate nelle annotazioni del CUD. Dalla ricevuta rilasciata dall'associazione sportiva dilettantistica deve risultare la modalità di versamento utilizzata.

La detrazione IRPEF per l'attività sportiva dilettantistica

Risultano detraibili in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni (Circolare n.34/2008), per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Sono tali, sulla base di quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 28 marzo 2007 anche:

- le società e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, commi 17 e seguenti, Legge n.289 del 27 dicembre 2002) che nella propria denominazione sociale recano l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- le palestre, le piscine e le altre strutture ed impianti sportivi, comunque organizzate, destinate all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa individuale o societaria.

Sono escluse le seguenti fattispecie:

- le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportive dilettantistiche", per esempio quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni;
- le società di capitali di cui alla Legge n.91 del 23 marzo 1981 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

La detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta da calcolare su un ammontare massimo per ciascun ragazzo di Euro 210,00 annuali. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione n. 50/2009).

Qualora la spesa sia stata sostenuta da più soggetti la detrazione deve essere ripartita tra tutti gli aventi diritto. Essa compete anche nel caso in cui le spese siano state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (es. i figli).

Al fine di usufruire della detrazione in oggetto il contribuente dovrà conservare la fattura, la ricevuta o la quietanza di pagamento rilasciata dalla società sportiva riportante obbligatoriamente l'indicazione:

- della ditta, della denominazione o ragione sociale e della sede legale. Nel caso in cui percettore delle somme sia una persona fisica il documento attestante il sostenimento della spesa dovrà obbligatoriamente riportare nome, cognome, residenza e codice fiscale;
- della causale del versamento;
- dell'attività sportiva esercitata;
- dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.